



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SASSARI
Collegio dei Revisori dei conti

Sassari, li 27.07.2023

Verbale n. 14

Visto l'art. 2404 co. 1, del c.c. (sulla possibilità di svolgimento della riunione con mezzi telematici), il giorno 27 luglio 2023, alle ore 19.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rag.ra Stefania Fusco, componente, in rappresentanza della Regione Sardegna;

Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente, in sostituzione del componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Ordine del giorno:

1. Parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa. Costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale, anno 2023;
2. Aggiornamento Bilancio di previsione;
3. Varie ed eventuali.

In ordine al **primo punto all'ordine del giorno**, parere ex art. 41 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, nello specifico "Costituzione Fondo risorse decentrate per il Personale, anno 2023", l'Ente ha presentato in data 26 luglio 2023 la relazione di cui alla Circ. MEF – RGS 19 luglio 2012, n. 25. Il Fondo è stato costituito con deliberazione della Giunta camerale n. 40 del 13 luglio 2023.



Le modalità di costituzione del Fondo Risorse decentrate sono ora rinvenibili nell'art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 – 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022.

Quanto ai limiti generali imposti alla contrattazione, l'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La disposizione "garantisce l'invarianza della spesa pubblica rispetto all'anno 2016, che costituisce il tetto massimo" (Relazione tecnica all'art. 23, co. 2: pag. 6).

Il totale delle risorse di parte fissa ammonta a € 224.623,75. L'importo consolidato, pari a € 199.553,64, è stato aumentato di:

a) € 3.494,40 ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. a CCNL 21 maggio 2018 (è previsto un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015);

b) € 4.776,20 ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. b CCNL 21 maggio 2018 (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e l'incremento iniziale riconosciuto alle stesse posizioni);

c) € 1.547,26 ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. c CCNL 21 maggio 2018 (è previsto un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio);

d) € 3.295,50 ex art. 79, co. 1, lett. b) CCNL 16 novembre 2022 (è previsto un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018);

e) € 11.956,75 ex art. 79, co. 1, lett. c) CCNL 16 novembre 2022 (differenze stipendiali).

Le risorse di parte variabile ammontano a € 105.543,10, di cui:

a) € 1.9187,02 ex art. 79, co. 2 lett. a) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. c CCNL 21 maggio 2018, ossia risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti



economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

b) € 1.418,32 ex art. 79, co. 2 lett. a) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. d CCNL 21 maggio 2018, per frazioni di R.I.A.;

c) € 17.748,52 ex art. 79, co. 2, lett. b) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. h e co. 4 CCNL 21 maggio 2018, per il quale ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

d) € 63.787,00 ex art. 79, co. 2, lett. c) CCNL 16 novembre 2022, ossia risorse finalizzate a adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti;

e) € 5.681,21, ex art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 16 novembre 2022, per risparmi su lavoro straordinario dell'anno precedente accertato a consuntivo; l'orientamento applicativo ARAN CF 215 del 28 marzo 2023 precisa che "si tratta di "somme residue" e che esse vanno "accertate a consuntivo". Pertanto, l'incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall'importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell'anno precedente".

f) € 2.766,77 (anno 2022) e € 2.766,77 (anno 2023) ex art. 79, co. 3 CCNL 16 novembre 2022, per il quale "gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017". L'orientamento applicativo ARAN CFL 2011 del 28 marzo 2023 precisa che "tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi (all'anno 2022), fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio".



g) € 6.951,00, ex art. 79, co. 5 CCNL 16 novembre 2022, per il quale le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) - incremento, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 - di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.

h) € 2.865,49, ex art. 80 CCNL 16 novembre 2022, per il quale "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile".

L'analisi delle voci da escludere dalla limitazione prevista dall'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 viene operata tenendo presenti in particolare le coordinate enucleate nella nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18 dicembre 2018.

Con riferimento alla voce (per € 3.494,40) ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. a) CCNL 21 maggio 2018 è opportuno richiamare il disposto dell'art. 11, co. 1 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: per il quale "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento ... agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

La Dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22 maggio 2018 prevede del resto che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

È utile in proposito richiamare anche Corte Conti, Sez. Aut., 18 ottobre 2018, n. 19, con riferimento al Comparto Funzioni Locali, per la quale "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse



finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

In tal senso anche la Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 5), nel riferirsi (tra le risorse escluse dalla limitazione normativa) a "risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica".

Con riferimento alla voce (per € 5.681,21) di cui all'art. 79, co. 5 CCNL 16 novembre 2022 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo), le stesse non paiono ricomprese nel limite di cui all'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle indicazioni contenute nella Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 4), nella parte in cui si riferisce a economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente.

Con riferimento alla voce (per 2.865,49) di cui all'art. 80 CCNL 16 novembre 2022, ult. per. ("Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"), si ritiene che le stesse non siano ricomprese nel limite di cui all'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle indicazioni contenute nella Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 4), nella parte in cui si riferisce a risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente.

Per entrambe le voci trattate nei due capoversi precedenti, può farsi riferimento altresì alle indicazioni contenute nella Circ. Mef, RGS, 10 giugno 2022, n. 25

Atteso il limite non superabile posto dall'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (fondo per l'anno 2016), l'importo di € 316.391,44, una volta detratti gli importi non soggetti al limite di spesa, rispetta la previsione normativa.

Tutto ciò premesso, il Collegio

CERTIFICA



- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, inerente alla costituzione del Fondo delle risorse accessorie risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;
- che, sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della suddetta costituzione del Fondo per le risorse decentrate sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto, in particolare, delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al Fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 per l'anno 2023.

In ordine al **secondo punto all'ordine del giorno**, - Relazione sull'Aggiornamento del Bilancio di previsione anno 2023, l'art. 12 D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 dispone che entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori o minori proventi e oneri, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'art. 8, disposti in corso d'anno (co. 1). Il provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al co. 1 è accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 17, co. 6 L. 29 dicembre 1993, n. 580 (co. 2).



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

In ordine alla gestione corrente, si evidenzia un incremento della voce relativa contributi trasferimenti e altre entrate per euro 643.260,00, di cui euro 562.260,00 per l'attivazione della convenzione da stipularsi con la Regione Sardegna per la realizzazione di progetti finalizzati all'animazione e promozione del commercio e dei prodotti locali.

Gli oneri correnti presentano: uno scostamento alla voce "funzionamento", pari a € 445.000,00 di cui euro 420.000,00 IRES anno corrente; interventi economici pari ad euro 989.228,00 da destinarsi ad attività e progetti di promozione gestiti dalla stessa Camera e dall'azienda speciale Promocamera per i progetti ad essa delegati (euro 76.968,00 promozione economica diretta - euro 50.000,00 progetti PNRR - euro 300.000,00 iniziative co finanziate e per finire euro 562.260,00 animazione e promozione del commercio e dei prodotti locali).

La gestione finanziaria registra un incremento riconducibile agli utili della partecipazione nella società di gestione dell'Aeroporto di Olbia GEASAR pari ad euro 2.640.000,00.

Il risultato economico d'esercizio chiude in pareggio.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

Parere favorevole in ordine all'aggiornamento del Bilancio di previsione 2023 .

La seduta è chiusa alle ore 20.30.

F.to Dott. Leonardo Tilocca, Presidente

F.to Rag.ra Stefania Fusco, componente

F.to Dott.ssa Elisabetta Ibba, componente